

CALL FOR PAPERS - *IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE*

**L'UTILIZZO DEI DATI NEI PROCESSI DECISIONALI ALLA LUCE
DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

La Rivista quadrimestrale di Scienze dell'Amministrazione "Il Piemonte delle Autonomie", edita dal Consiglio regionale del Piemonte, intende organizzare una *Call for papers* sul tema dell'utilizzo dei dati nei processi decisionali alla luce della pandemia da Covid-19.

Nell'ambito delle dinamiche di trasformazione digitale che attraversano le società contemporanee, i flussi di dati, generati da soggetti pubblici e privati, richiedono sempre più spesso, in ragione della loro estensione in termini di volume, velocità e quantità (*big data*), tecnologie e metodi analitici e, quindi, competenze idonee ad estrarne segnali, ossia valore e conoscenze utili per la collettività (*data mining*).

In un contesto nel quale le istituzioni democratico-rappresentative, così come le organizzazioni internazionali o sovranazionali, si caratterizzano per una crescente dipendenza dall'uso dei dati a fini decisionali (*data-driven decision-making*), si tratta di comprendere di quali e quanti dati abbia bisogno il decisore e di che tipo di tecnologie e infrastrutture di calcolo (algoritmi *in primis*) debba avvalersi per selezionarli, filtrarli ed elaborarli prima di porli alla base delle proprie scelte politico-amministrative o normative. La disponibilità di dati, la loro attualità, correttezza e rilevanza, le modalità con le quali essi sono raccolti, interpretati e comparati incide, infatti, in ultima istanza anche sulla legittimità e sulla fondatezza delle decisioni delle istituzioni pubbliche. Quali e quanti dati raccogliere e in che modo essi vadano verificati sono domande che occupano la scienza dei dati (*data science*), ma interessano anche l'informatica giuridica e più in generale il mondo del diritto, il quale è chiamato a interrogarsi sulla qualità, legittimità e giustiziabilità delle norme e delle procedure sulle quali si regge l'analisi dei dati. La disciplina del loro trattamento, infatti, non è finalizzata solo alla protezione di taluni diritti fondamentali, ma si prefigge anche di garantire che i dati siano impiegati in maniera proficua e coerente allo scopo per il quale essi sono selezionati e raccolti.

In questa prospettiva, la pandemia da Covid-19 ha reso ancor più evidenti le connessioni esistenti tra una corretta istruttoria sui dati, il procedimento di formazione delle decisioni pubbliche e la questione della loro legittimità: per tutta la durata dell'emergenza ancora in corso, le istituzioni pubbliche, a ogni livello di governo (sovranazionale, statale, regionale, locale), si sono

costantemente servite di indicatori tecnico-scientifici di vario genere nel tentativo di dimostrare la pretesa oggettività delle misure di contenimento del contagio dinanzi al corpo elettorale; allo stesso tempo, l'impiego di parametri specifici è stato rivolto ad aumentare il grado di accettabilità sociale e culturale delle misure, stante le severe restrizioni all'esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Talora, però, l'uso di certi dati (e non di altri) si è rivelato puramente strumentale a dare copertura *ex post* a una scelta politico-amministrativa in realtà già adottata. Invero, il tentativo di ricorrere, per così dire, a "processi decisionali automatizzati", condizionando in via automatica l'applicazione delle misure di contenimento al variare di parametri prestabiliti, non ha sortito gli effetti sperati, stante la non univocità dei dati selezionati in partenza o la loro frammentarietà. Il tentativo di spoliticizzare le scelte emergenziali sulla base di parametri tecnico-scientifici ha finito così per mettere in luce la natura fittiziamente oggettiva delle decisioni suffragate da dati tecnici. Il "governo della pandemia" dovrebbe insomma aver contribuito ad avvalorare la tesi per la quale i dati "non parlano mai da soli", ma anzi, senza una loro previa ostensione pubblica e una conseguente discussione intorno alla loro selezione e interpretazione, essi non possono essere utili alla costruzione delle politiche pubbliche.

I fenomeni qui sommariamente descritti contribuiscono a delineare un orizzonte analitico piuttosto complesso che necessita di un rinnovato impegno di riflessione scientifica. La *call for papers* vuole dunque rappresentare un'occasione di approfondimento e confronto sul tema dei dati e del loro utilizzo tra gli studiosi del diritto pubblico e di quello privato. Essa è aperta, altresì, alla prospettiva di altre discipline, nonché all'approccio casistico, a partire dalle seguenti linee di ricerca (senza peraltro limitarsi esclusivamente ad esse):

- **Per una teoria generale del rapporto tra dati e diritto** La *data science* mira a trattare i dati in quanto veicoli di una conoscenza utile a tradursi in decisioni ed atti. È in grado il diritto, specie quello pubblico, di influenzarla, stabilendo quali e quanti dati servano per una decisione politico-amministrativa e come questi possano o debbano essere filtrati ed elaborati affinché queste decisioni siano adottate? Saranno particolarmente apprezzati scritti che riflettano su struttura e scopi di parametri, indicatori e relative tecnologie preordinati alla selezione ed elaborazione dei dati, si interrogano se questi possano davvero essere oggetto di una scelta politico-discrezionale o debbano normativamente giustificarsi (attraverso fonti *soft* o *hard*) in un'ottica funzionale rispetto al dato che devono filtrare, magari in modo differente a seconda della materia considerata. In particolare, le proposte dovranno indagare se i

dati, anche una volta estratti e interpretati, consentano di adottare decisioni univoche o si aprano a soluzioni plurali. A questo proposito, occorrerà verificare in che misura la garanzia di un'ampia accessibilità dei metodi e delle tecnologie con cui i dati sono elaborati possa consentire un controllo sul loro corretto utilizzo e/o un miglioramento progressivo del loro funzionamento.

- **Dati e automatismi algoritmico-normativi** Attualmente le innovazioni tecnologiche guidano o cercano di guidare il modo in cui le decisioni pubbliche vengono adottate. In che misura gli algoritmi e l'intelligenza artificiale sono capaci di orientare o addirittura predeterminare l'adozione di talune scelte pubbliche e con quali conseguenze per la garanzia dell'interesse pubblico e di taluni diritti fondamentali? Decisioni integralmente algoritmiche sono davvero possibili o i criteri per costruire un algoritmo sono pur sempre il risultato di una scelta politico-amministrativa? Quali problemi pongono per la tenuta del sistema di democrazia rappresentativa decisioni asseritamente spoliticizzate (dalla finanza pubblica alla sanità), affidate all'operatività automatica o semi-automatica di algoritmi?
- **Trattamento dei dati tra pubblico e privato** Allo stato attuale, l'enorme disponibilità di dati a disposizione di soggetti privati, in grado di impiegare tecnologie che ne consentono l'elaborazione, non sempre può essere sfruttata per scopi di natura pubblicistica. Come è possibile rimediare a questo disallineamento tra chi estrae e tratta i dati e chi, invece, è investito di poteri decisionali? È possibile/auspicabile individuare nuove modalità di responsabilizzazione – tanto giuridica quanto politico-istituzionale – per i soggetti privati che trattano dati a “rilevanza pubblica”? Quali potrebbero essere i rischi derivanti da questo approccio? Un profilo ulteriore di questo ambito di analisi riguarda la disponibilità e l'apertura dei dati a disposizione della p.a. rispetto ai quali tutti, a partire dalla comunità scientifica, dovrebbero avere uguale possibilità di accesso, fatti salvi i profili di tutela della riservatezza. Questo profilo diviene di particolare rilevanza quando si vogliono valutare le politiche pubbliche in termini di rapporto tra obiettivi e risultati con una adeguata evidenza empirica in merito alla loro efficacia.
- **“Pluralismo” dei dati e decisioni pubbliche** In che misura è rilevante, ma anche problematico ai fini di una regolamentazione pubblicistica la disponibilità di dati contrastanti a seconda del livello di governo

considerato? Sul piano dei rapporti verticali, il disallineamento tra centri generatori ed estrattori di dati rischia di produrre un “pluralismo” dei dati che, se da un lato, in un contesto di relativa incertezza tecnico-scientifica, consente di sperimentare soluzioni diverse alla ricerca di quella più efficace, dall’altro, può alimentare il caos decisionale e provocare tensioni tra centro e periferia. Sono benvenute proposte che tentino di illustrare rimedi regolatori, anche in chiave comparatistica, a tali scenari di aperta conflittualità.

- **Dati, principio di precauzione ed esercizio della giurisdizione** Fino a che punto decisioni *data-based* sono costituzionalmente necessarie e fino a che punto lo sono i meccanismi che le rendono possibili? In quali principi costituzionali potrebbero trovare fondamento? In quale misura è possibile sindacare l’utilizzo dei dati operato dall’autorità pubblica e, in particolare, sottoporre a vaglio giurisdizionale le tecnologie e i metodi analitici chiamati ad elaborare quei dati? La pandemia sembra averci insegnato che i giudici alternano *judicial self-restraint* e *judicial activism* nello scrutinare le misure di contenimento, talora muovendo anche dall’esame della corretta selezione e interpretazione dei dati. Pochi giudici sembrano però aver sindacato la scelta dei parametri e degli indicatori sui quali la gestione dell’emergenza si fonda, ma, al contrario, dietro il paravento della discrezionalità del legislatore o dell’amministrazione, essi paiono aver avallato un approccio fondato sul principio di precauzione. In che misura esso andrebbe combinato con il rispetto del principio di proporzionalità (anche in un contesto di emergenza)?

Coloro che intendano sottoporre una proposta di paper (di lunghezza compresa tra i 15.000 e gli 80.000 caratteri - spazi inclusi), redatta in italiano o in inglese, dovranno inviarla entro il 1° luglio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: piemonte.autonomie@cr.piemonte.it. Le proposte saranno valutate, in forma anonima, da parte del Comitato scientifico della Rivista e selezionate per la pubblicazione nei numeri 2 e 3/2021. La valutazione dei paper inviati è subordinata al rispetto delle norme redazionali (<http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/norme-redazionali>).

Coordinamento organizzativo ed editoriale:

Claudia Parola (claudia.parola@cr.piemonte.it),

Giovanni Boggero (giovanni.boggero@unito.it)

Massimiliano Malvicini (massimiliano.malvicini@uniupo.it)

Francesca Paruzzo (francesca.paruzzo@unito.it)